

- Con voti unanimi espressi nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

1) Di disapplicare la penale ai sensi del 4° comma dell'art. 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, anche in assenza delle polizze indennitarie decennali per l'impossibilità acclarata attraverso le dichiarazioni di tre compagnie di assicurazione, per i motivi di cui in premessa a condizione che l'impresa, prima del formale pagamento adempia alle seguenti prescrizioni:

- Fornisca le liberatorie da parte del Tribunale di Sassari circa il blocco dei crediti vantati dall'Impresa summenzionata nei confronti del Consorzio (n. 8 creditori per un importo complessivo di €. 874.660,88);
- Fornisca dichiarazione di rinuncia da parte alla riserva iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale;

D'ufficio si dovrà inoltre provvedere ad acquisire preventivamente il DURC aggiornato prima della liquidazione finale all'Impresa.

2) Di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Tecnico e Amministrativo del Consorzio, ciascuno per le proprie competenze.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Seguono firme.

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria.

IL CAPOSETTORE RAGIONERIA
(F.to Rag. Luigi Mortello)

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott.Ing. Raimondo Marras)

In pubblicazione all'Albo del Consorzio per giorni quindici consecutivi dal 22/12/2010 al 6/01/2011

Copia conforme all'originale.

Sassari, 22 dicembre 2010



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Ing. Raimondo Marras)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Deliberazione n. 51 del 17.12.2010

OGGETTO: "Reg. 1257/99 - POR Sardegna - Misura 1.2 "Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole"- Intervento B "Rifacimento della condotta adduttrice principale o 2000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo (tratto contiguo al Comune di Olmedo)
Disapplicazione penale per ritardata esecuzione lavori.

L'anno duemiladieci addì diciassette del mese di novembre, alle ore 08:55, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Nurra, sita in Sassari in via Rolando n. 12, convocata con avviso telef./fax Prot. n. 3.999 del 10.12.2010, si è riunita la Deputazione Amministrativa nella persona dei Sigg.

	Presenti	Assenti
Busia Gavino Angelo	X	
Canu Angelo Maria	X	
Masala Salvatore Gius.	X	
Masia Antonio	X	
Piras Salvatore	X	
Salis Albino	X	
Sole Domenico	X	
Zedda Giovanni		X
Zirattu Pietro	X	

Presiede il Sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal Dott. Ing. Raimondo Marras, Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore d'Area Amministrativa, nonché il Prof. Rodolfo Gosmino, il Dott. Antonello Piga e il Rag. Gianni Merella, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Premesso che:

- Con contratto in data 27.3.2008, repertorio n. 51536, registrato a Sassari in data 3.4.2008, al n. 3642 all'impresa SO.GE.IM s.r.l., con sede in Ottana sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto per un importo al netto del ribasso di gara di euro 3.643.774,46, oltre agli oneri della sicurezza, pari a euro 48.600,00;
- durante l'esecuzione dei lavori la SO.GE.IM s.r.l. ha affittato il ramo d'azienda alla MAV Costruzioni s.r.l., con sede nella Z. I. Strada provinciale 17, Km. 17, Ottana, con contratto n. 512/320 di Rep. e per tale passaggio è stato espresso dal Consorzio il benestare con determinazione della D.A. n. 111 del 15.9.2008;
- i lavori del contratto principale furono consegnati in data 11.3.2008 ed erano stati stabiliti 120 giorni naturali e consecutivi per la loro esecuzione. Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe e pertanto il tempo utile per la scadenza era stato fissato per l'8.7.2008;
- con verbale in data 3.11.2008, la direzione lavori considerò ultimati i lavori alla data del 27.10.2008, prevedendo 40 giorni di tempo per provvedere all'ultimazione definitiva dei lavori, comprese le lavorazioni di piccola e marginale entità (ripristini selle in calcestruzzo, ripristino alcuni tratti recinzione, rinterrati dei cavi e/o ricoprimento della condotta, etc.). Poiché le predette lavorazioni non furono portate a compimento, il Direttore dei lavori stese un nuovo certificato di ultimazione dei lavori a seguito della ultimazione definitiva, avvenuta il 7.5.2009. In tale certificato risultò che l'Impresa terminò i lavori con 303 giorni di ritardo e pertanto si sarebbe dovuta applicare alla stessa una penale di 5.000,00 euro per ogni giorno di ritardo (art. 18 Annesso-Disposizioni Amministrative). Poiché il conto delle penali superava il 10% dell'importo contrattuale, la Direzione dei lavori determinò la penale definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 554 del 1999;
- l'impresa MAV Costruzioni s.r.l. di Ottana, con propria nota n. 35/09 del 28/09/2009, ha richiesto la disapplicazione della penale supportata da allegata analisi agrometeorologica e climatologica;
- il Consorzio di Bonifica della Nurra, ente appaltante dell'opera in oggetto su delega dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, con nota n. 4166 del 4 dicembre 2009, ha formalmente richiesto all'UTR di esprimere il parere obbligatorio alla disapplicazione totale della penale di euro 369.237,45, comminata all'impresa MAV Costruzioni s.r.l. di Ottana di cui alle premesse, "...in considerazione del fatto che la penale addebitata all'Impresa è certamente eccessiva rispetto all'interesse di questa Stazione Appaltante, giacché l'opera è in esercizio e non/sono stati subiti danni...";
- con nota n. 24343 del 30.12.2009, indirizzata all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, al Consorzio di Bonifica della Nurra e all'Autorità di Gestione del POR Sardegna 2000-2006, il Direttore del Servizio Territorio Rurale, Ambiente e Infrastrutture e Responsabile di Misura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e

Riforma AgroPastorale, esprime parere favorevole all'applicazione dell'art. 22, comma 5 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145 del 19/04/2000) con la conseguente estinzione della penale del 10% dell'importo contrattuale;

- l'unità Tecnica Regionale Per I Lavori Pubblici, con voto n. 43 della seduta del 19/05/2010, ha espresso il proprio parere favorevole per la disapplicazione della penale di euro 369.237,45 comminata all'impresa MAV Costruzioni s.r.l. di Ottana, esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, previa rinuncia da parte dell'Impresa alla riserva iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale;
 - il Direttore dei lavori, il collaudatore ed il Responsabile del Procedimento hanno espresso il proprio parere favorevole per la disapplicazione della penale;
 - il Responsabile del Procedimento, con nota n. 4000 del 10/12/2010, ha reiterato il proprio parere favorevole alla disapplicazione della penale significando che la disapplicazione dovrà essere subordinata alle seguenti preventive verifiche:
 - o prima del formale pagamento all'impresa MAV Costruzioni s.r.l. di Ottana, dovranno ottenersi le liberatorie da parte del Tribunale di Sassari, più volte chiamato ad esprimersi dai creditori della MAV Costruzioni s.r.l. circa il blocco dei crediti vantati dall'Impresa summenzionata nei confronti del Consorzio (n. 8 creditori per un importo complessivo di €. 874.660,88);
 - o l'impresa dovrà inoltre, prima della liquidazione della rata di saldo e salvo diverse disposizioni di questa Amministrazione, accendere due polizze indennitarie decennali, come disposto dagli obblighi contrattuali in essere tra il Consorzio e l'Impresa;
 - o rilasciato DURC per la liquidazione finale aggiornato, secondo il combinato disposto della determinazione AVCP n. 1/2010 e della circolare n. 35/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - L'impresa MAV Costruzioni s.r.l., con nota in data 16/12/2010 (prot. 4108 del 17/12/2010), ha comunicato l'impossibilità ad ottenere le due polizze indennitarie decennali poiché, come segnalato dalle compagnie di assicurazione Cogefin, Coface ed Assitalia, *"non possono essere emesse sia poiché la normativa vigente non prevede l'emissione di tali polizze, per lavori riferiti sia a questo tipo di categoria di lavoro sia, perché l'importo contrattuale risulta inferiore rispetto a quello previsto dalla legge in materia"*.
- Tutto ciò premesso, considerato che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante e che i ritardi non hanno causato danni diretti e non hanno impedito o ritardato la distribuzione irrigua che avviene tramite il passaggio di gran parte delle portate necessarie attraverso l'adduttrice in argomento;
- Rilevato inoltre che la disapplicazione della penale non comporta riconoscimenti di compensi e indennità all'Impresa;
- Ritenuto opportuno deliberare urgentemente in merito;
 - Sentito il Direttore Generale;